



24604/22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Presidente -
Dott. GABRIELLA MARCHESE - Rel. Consigliere -
Dott. DANIELA CALAFIORE - Consigliere -
Dott. ILEANA FEDELE - Consigliere -
Dott. FRANCESCO BUFFA - Consigliere -

Oggetto

ART 42, comma 3,
D.L. nr. 269 del
2003.
Termine mensile.
Computo.

Ud. 22/03/2022 - CC.

R.G.N. 24840/2020

Ron 24604
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 24840-2020 proposto da:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE ,
in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato
(omissis) , che lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati (omissis) , (omissis) ;

- ricorrente -

contro

(omissis) ;

- intimata -

avverso la sentenza n. 12/2020 del TRIBUNALE di VIBO
VALENTIA, depositata il 21/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.

RILEVATO CHE:

1. il Tribunale di Vibo Valentia, provvedendo ai sensi dell'art. 445 *bis*, comma 6, cod.proc.civ., ha respinto l'eccezione dell'INPS di inammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo per intervenuta decadenza ex art. 42, comma 3, del D.L. nr. 269 del 2003, conv. con modifiche dalla legge nr. 326 del 2003;

2. a fondamento del *decisum*, il Giudice ha osservato come la comunicazione del verbale della commissione sanitaria fosse stata ricevuta il 16.7.2012 ed il ricorso risultasse depositato, tempestivamente, il 17.1.2013;

3. per il Tribunale trovava applicazione la regola secondo cui *dies a quo non computatur in termino, dies ad quem computatur (id est: «Il giorno dal quale [decorre] non si conta nel termine, il giorno nel quale [scade] si computa»);*

4. avverso la decisione, ha proposto ricorso l'INPS sulla base di due motivi;

5. è rimasta intimata (omissis) ;

6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 *bis* cod.proc.civ., è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata;

CONSIDERATO CHE:

7. con il primo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 40 del DPR nr. 655 del 1982, dell'art. 42 nr. 3 del D.L. 30 settembre 2003 nr. 269, conv. con modifiche dalla legge nr. 326 del 2003, dell'art. 2963 cod.civ., dell'art. 155, commi 1 e 2, cod.proc.civ., per avere il Tribunale erroneamente dichiarato che non era maturata la decadenza semestrale di cui al terzo comma dell'art. 42 cit.,



ritualmente eccepita dall'INPS, ed applicato, ai fini del computo dei termini, la previsione di cui al comma 1 dell'art. 155 cod.proc.civ. piuttosto che la regola stabilita per il computo dei termini a mesi;

8. il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo (che pone la medesima questione in termini di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio);

9. l'art. 42, comma 3, del D.L. nr. 269 del 2003, conv. con modifiche dalla legge nr. 326 del 2003, stabilisce che «la domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa»;

10. la norma, dunque, stabilisce un termine a mesi;

11. trova, pertanto, applicazione la regola che disciplina il computo dei termini mensili o annuali, posta dagli art. 155, comma 2 cod.proc.civ. e 2963, comma 1, cod.civ., e quindi il sistema della computazione civile, non *ex numero* bensì *ex nominatione dierum*, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale (v., *ex plurimis*, sia pure in relazione a differenti previsioni, Cass. nr. 15029 del 2020; Cass. nr. 22699 del 2013);

12. per principio risalente, infatti, la regola secondo cui un termine fissato a mesi deve essere computato secondo il calendario comune configura espressione di un principio generale, applicabile, in difetto di diversa previsione, tanto in materia processuale quanto in materia sostanziale (Cass. nr. 9536 del 1991);

13. a tale principio non si è invece conformata la sentenza impugnata che va, pertanto, cassata, con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia, in persona di altro Giudice, che procederà al nuovo esame della fattispecie concreta;

14. al Giudice del rinvio è demandata altresì la regolazione delle spese del giudizio di legittimità;

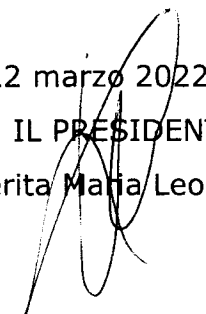
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Vibo Valentia, in persona di altro Giudice, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 22 marzo 2022.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Margherita Maria Leone



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 10/8/22
IL CANCELLIERE ESPERTO
Dott.ssa Marika Castella